

**Legge regionale 06 settembre, 2022 n. 22 (BUR n. 109/2022)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 21 “MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL’EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, N. 44 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”**

**Art. 1 - Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.**

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è inserito il seguente:

*“Art. 3 bis - Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.*

*1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e al comma 1, dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.*

*2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo o che non se ne sono avvalse.*

*3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.*

4. *Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A..*

5. *L'ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all'importo dell'aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione, e comunque non può essere superiore agli importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.*

6. *Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l'articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni."*

**Art. 2 - Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".**

1. Al comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, le parole: *"colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale"* sono soppresse.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.